



\* S. P. Q. R.  
**COMUNE DI ROMA**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**  
(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1990)

L'anno millenovecentonovanta, il giorno di venerdì tre del mese di agosto, alle ore 16,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 CARRARO Dott. FRANCO .....	Sindaco	10 FICHERA Dott. DANIELE .....	Assessore effett.
2 MEDI IACOVONI Dott.ssa MARIA BEATRICE .....	Assessore deleg.	11 MORI Dott. GABRIELE .....	» »
3 COSTI Dott. ROBINIO .....	Assessore effett.	12 MELONI Dott. PIERO .....	» »
4 ANGELÉ Ing. ROMANO EDMONDO	» »	13 ANTINORI Dott. BERARDINO .....	» »
5 PELONZI Rag. CARLO .....	» »	14 PALOMBI Ing. MASSIMO .....	» »
6 REDAVID Dott. GIANFRANCO .....	» »	15 GERACE ANTONIO GIUSEPPE .....	» »
7 TORTOSA Dott. OSCAR .....	» »	16 AMATO Dott. FILIPPO ANTONIO .....	Assessore suppl.
8 BERNARDO Dott. CORRADO .....	» »	17 RAVAGLIOLI Dott. MARCO .....	» »
9 BATTISTUZZI Dott. GIAN PAOLO .....	» »	18 AZZARO Dott. GIOVANNI PAOLO .....	» »
		19 LABELLARTE Dott. GERARDO .....	» »

Sono presenti l'On. Sindaco, l'Assessore Delegato e gli Assessori Angelé, Pelonzi, Redavid, Bernardo, Battistuzzi, Fichera, Mori, Antinori Palombi e Gerace.

Assiste il sottoscritto V. Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.  
(OMISSIS)

A questo punto, l'Assessore Bernardo esce dall'Aula.  
(OMISSIS)

Dopo di che l'Assessore Bernardo rientra nell'Aula.  
(OMISSIS)

A questo punto risultano presenti anche gli Assessori Meloni, Amato, Ravaglioli e Labellarte.  
(OMISSIS)

A questo punto, l'Assessore Palombi esce dall'Aula.  
(OMISSIS)

**DELIBERAZIONE N. 4683**

**Approvazione P.Z. n. 39 sexies «Grotta Perfetta» - Variante ex art. 8 - Legge 18 aprile 1962, n. 167 integrato dall'art. 34 - Legge 22 ottobre 1971, n. 865.**

Premesso che tra le zone del I Piano per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, approvato con D.M., LL.PP. n. 3266 dell'11 agosto 1964, è compresa la zona n. 39 «Grotta Perfetta»;

Che con deliberazioni consiliari n. 2966/72, 3699/82, 2084/83, 275/87 il piano in questione è stato variato, assumendo da ultimo il n. 39 quinquies;

Che, in sede attuativa, come meglio specificato nell'allegata relazione tecnica, è emersa l'esigenza di predisporre un'ulteriore variante al P.Z. di cui trattasi;

Che la variante in questione non incide sulla superficie del piano e sul dimensionamento complessivo dello stesso, né sulla dotazione delle aree pubbliche per cui ricorrono i presupposti

*dr. Gagliani*

per l'approvazione ai sensi dell'art. 8 della Legge 18 aprile 1962 n. 167, come integrato dall'art. 34 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

Che i procedimenti espropriativi per l'attuazione del P.Z. in questione sono iniziati entro i termini di cui alla legge 1 marzo 1985, n. 42;

Avuto presente il parere della C.T.U. espresso nella seduta del 12 settembre 1989;

Visto l'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto l'art. 34 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

Visto l'art. 1/bis della legge 1° marzo 1985, n. 42;

Visto l'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Acquisito il parere di regolarità dell'atto sotto il profilo tecnico-amministrativo espresso dal Dirigente Tecnico Superiore dell'U.S.P.R.;

Che non è stato acquisito il parere del Ragioniere Generale atteso che il provvedimento non ha implicazioni di ordine contabile;

Avuto presente che il Segretario Generale ha espresso il parere che, pur non potendosi non nutrire dubbi sulla legittimità dell'applicazione della procedura eccezionale di cui all'art. 8 legge n. 167/62 ed all'art. 34 legge n. 865/71, trattandosi nella specie di Piano di zona scaduto dall'11 agosto 1984, a favore dell'ulteriore corso del provvedimento, così come proposto, va tenuto conto:

— della circostanza che, con l'art. 1 bis della legge n. 42/85, per i Piani di zona scaduti prima dell'entrata in vigore della legge stessa e per i quali, come nel caso di specie, risultano avviate in tempo le procedure attuative, il legislatore ha inteso procrastinare, senza stabilire termini ulteriori, l'efficacia dei Piani stessi ai fini della loro attuazione;

— del fatto che le variazioni dell'assetto urbanistico sono ritenute dall'Ufficio proponente di mero dettaglio, tali cioè da rientrare tra quelle approvabili con la surrichiamata procedura e tali quindi da non stravolgere i criteri ed i parametri informativi del Piano di zona;

Avuto ancora presente che il Segretario Generale ha espresso parere contrario all'adozione del provvedimento da parte della Giunta Municipale ritenuto che lo stesso rientri tra le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, lett. b), trattandosi comunque di variante al Piano per l'edilizia economica e popolare che, a norma dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dovrebbe essere attuato in forza di apposito P.P.A.;

Ritenuto che nel caso di specie debba essere escluso ogni dubbio sulla legittimità dell'applicazione della procedura di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo integrato dall'art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per la fondamentale circostanza che, come ha osservato lo stesso Segretario Generale senza trarne tutte le conseguenze, il Piano di zona n. 39 sexies «Grotta Perfetta» non può considerarsi ancora scaduto, dovendosi ritenere senz'altro «prorogato» ai sensi dell'art. 1 della legge n. 42 del 1° marzo 1985, essendo i procedimenti espropriativi iniziati entro i termini di cui alla citata legge 42/1985, ciò tanto più che il CO.RE.CO. in sede di esame di tutti i precedenti provvedimenti simili non ha mosso rilievi circa la utilizzabilità dello strumento di cui al richiamato art. 34 della legge n. 865/1971;

Ritenuto altresì che il provvedimento da adottare rientri nella competenza della Giunta Municipale in quanto non comporta varianti agli elementi essenziali (superfici residenziali e relative cubature, e superfici delle aree pubbliche) del Piano definiti nel Programma Poliennale di Attuazione adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2986 del 29-30 luglio 1977;

Rilevate la necessità e l'urgenza di assicurare sollecitamente la definizione degli atti per la ultimazione della fase attuativa del Piano di zona oramai in avanzato stadio di realizzazione;

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167, come integrato dall'art. 34 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il P.Z. 39 sexies «Grotta Perfetta» quale risulta dai seguenti elaborati che si allegano al presente provvedimento quale sua parte integrante:

- Tav. 0 - Variante stralcio del Piano di zona 39 (2 dicembre 1986).
- Tav. 0 - Variante stralcio del Piano di zona 39 (16 febbraio 1989) - confronto con la precedente zonizzazione catastale.
- Tav. 1 - Planimetria catastale.
- Tav. 2b - Planimetria catastale con comparti.
- Tav. 2c - Planimetria catastale con comparti e involuppi.
- Tav. 2d - Viabilità con calcolo parcheggi.
- Tav. 3 - Relazione generale.

Il presente provvedimento viene sottoposto al CO.RE.CO. per il preventivo controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 45 - 1° comma - della legge 8 giugno 1990, n. 142.

*L'on. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F. CARRARO

L'ASSESSORE ANZIANO

R. E. ANGELE

IL V. SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 18 AGO. 1990  
al - 1 SET. 1990 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata al CO.RE.CO. il 18 AGO. 1990

Esecutiva a norma e per gli  
effetti del 1° comma dell'art.  
46 della legge 8 giugno 1990,  
n. 142  
Li - 8 SET. 1990

+Vedi allegati rilegati a parte.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del  
3 agosto 1990.

- 8 SET. 1990  
Dal Campidoglio, li.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE

